



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CALABRIA  
CATANZARO

1 SEZIONE T.A.R. CALABRIA

Registro Sentenze: 1981  
Registro Generale: 855/2004

nelle persone dei Signori:

**SALVATORE MEZZACAPO** Presidente  
**NICOLA DURANTE** Primo Ref.  
**UMBERTO MAIELLO** Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2004

Visto il ricorso 855/2004 proposto da:  
*TECHNITAL S.P.A. IN PROPRIO ED IN QUALITA'*

rappresentato e difeso da:

*MIRIGLIANI FRANCESCO  
PELLEGRINO GIOVANNI  
PELLEGRINO GIANLUIGI*

con domicilio eletto in CATANZARO

*VIA MARIO GRECO, 21  
presso  
MIRIGLIANI FRANCESCO*

contro

*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE*

rappresentato e difeso da:

*MEDICI ROSARIO  
PAOLETTI NICOLO'*

*con domicilio eletto in CATANZARO*

VIA INDIPENDENZA, 21  
presso  
ATTINA' FRANCESCA

DIRIGENTE UFFICIO GARE E APPALTI AMM/NE PROVINCIALE CROTONE

e nei confronti di  
PROGIN S.P.A. CAPOGRUPPO ATI  
rappresentato e difeso da:  
IANNELLO GIUSEPPE  
CLARIZIA ANGELO  
con domicilio eletto in CATANZARO  
VIA CRISPI, 18  
presso  
IANNELLO GIUSEPPE

e nei confronti di  
HYDROARCH CAPOGRUPPO ATI

e nei confronti di  
C.S.S.T. SPA  
rappresentato e difeso da:  
IANNELLO GIUSEPPE  
CLARIZIA ANGELO  
con domicilio eletto in CATANZARO  
VIA CRISPI, 18  
presso  
IANNELLO GIUSEPPE

e nei confronti di  
RISI SRL  
rappresentato e difeso da:  
IANNELLO GIUSEPPE  
CLARIZIA ANGELO  
con domicilio eletto in CATANZARO  
VIA CRISPI, 18  
presso  
IANNELLO GIUSEPPE

e nei confronti di  
NIGRO MARIO  
rappresentato e difeso da:  
IANNELLO GIUSEPPE  
CLARIZIA ANGELO  
con domicilio eletto in CATANZARO  
VIA CRISPI, 18  
presso  
IANNELLO GIUSEPPE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della procedura selettiva indetta con atto dirigenziale n° 1553 del 16.10.2003; dell'aggiudicazione definitiva dell'incarico di progettazione, di direzione dei lavori e prestazioni accessorie pronunciata in favore della controinteressata Società PROGIN SpA dalla Provincia di Crotone; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE*  
*C.S.S.T. SPA*  
*NIGRO MARIO*  
*PROGIN S.P.A. CAPOGRUPPO ATI*  
*RISI SRL*

Udito il relatore Ref. UMBERTO MAIELLO e uditi, altresì, gli avvocati delle  
parti, come da verbale di udienza;

R.G. 855/2004

Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

#### **FATTO e DIRITTO**

Con il gravame in epigrafe, così come integrato dai motivi aggiunti proposti con successivo atto depositato il 14.10.2004, la ricorrente impugna l'aggiudicazione definitiva - oltre che tutti gli atti presupposti - dell'incarico di progettazione, di direzione dei lavori e prestazioni accessorie pronunciata in favore della controinteressata ATI Progin dalla Provincia di Crotone all'esito di procedura selettiva indetta con atto dirigenziale n°1553 del 16.10.2003.

Chiede, altresì, la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.



Il ricorso appare parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Anzitutto, per effetto della intervenuta estensione del proposto gravame all'atto di aggiudicazione definitiva può ritenersi superata l'eccezione formulata, in rito, dalla costituita Amministrazione resistente circa la pretesa inammissibilità del ricorso in quanto spedito avverso l'atto di aggiudicazione provvisoria.

Peraltro, costituisce oramai *ius receptum* in giurisprudenza il principio secondo cui è ammissibile l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria in esito ad una gara d'appalto, in quanto tale atto, inibendo all'interessato l'ulteriore partecipazione al procedimento, si presenta autonomamente lesivo, ferma restando la necessità di estendere il gravame, ove sopravvenga, anche a quella definitiva, atteso che tale atto, che assume la valenza di provvedimento conclusivo del procedimento, non è meramente confermativo o esecutivo della prima e comporta comunque un'autonoma ed ultimativa valutazione ( cfr. ex multis Cons. Stato, V, 24 marzo 2001, n. 1708; CdS Sez. V n°2074 del 17.4.2003).

Tanto premesso in rito, in ragione della incidenza pregiudiziale che esplica sulla procedibilità del ricorso principale, s'impone, anzitutto, la delibazione delle questioni sollevate con ricorso incidentale dalla parte controinteressata, secondo cui la commissione di gara avrebbe dovuto escludere l'offerta presentata dalla ditta ricorrente.

Questa, infatti, partecipando alla gara nella forma di costituendo raggruppamento di imprese, avrebbe dovuto



osservare l'onere di cui alla lett. M punto 4.1. della lettera di invito - produzione di due referenze bancarie - con riferimento sia all'impresa capogruppo che alla ditte mandanti.

Viceversa, la Tecnital avrebbe prodotto una sola referenza bancaria, mentre il suddetto adempimento sarebbe stato completamente omesso dalle altre imprese del costituendo raggruppamento.

La descritta doglianza è infondata.

Privo di pregio appare, anzitutto, il costruito giuridico che fa da sfondo al ricorso incidentale: invero, mette conto evidenziare che la richiamata prescrizione compendiata alla lett. M punto 4.1. della lettera di invito espressamente fa salva l'ipotesi del raggruppamento temporaneo, per la quale l'onere in argomento resta circoscritto alla sola impresa capogruppo.

Né il valore semantico dell'espressione utilizzata dalla stazione appaltante consente di escludere da siffatta deroga, con la pretesa automaticità, la categoria del raggruppamento costituendo, cui deve riconnettersi come evenienza possibile la valutazione cumulativa dei requisiti tecnico organizzativi ed economici e ciò in quanto viene in rilievo la ragion d'essere di ogni figura di raggruppamento, costituito e costituendo, che è proprio quella di offrire uno strumento per consentire la partecipazione alle gare di imprese che, singolarmente considerate, non potrebbero esservi ammesse.

D'altronde, com'è noto, nell'ipotesi di oggettiva incertezza delle prescrizioni di gara, trova applicazione l'opzione ermeneutica idonea ad assicurare la più ampia partecipazione alla procedura selettiva, attesa la duplice

necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale.

La questione è, dunque, infondata, avendo la Tecnital prodotto due referenze bancarie.

Quanto al ricorso principale, a giudizio del Collegio, sono fondate le censure afferenti alla dedotta violazione delle regole di gara in ordine al ribasso praticabile in sede di formulazione dell'offerta.

Vale premettere che la stazione appaltante nel descrivere i servizi posti a base di gara ha analiticamente individuato una prima tipologia di prestazioni e di costi con importi già ridotti ex art. 4 della legge 155/1989 (progettazione definitiva, esecuzione, direzione dei lavori, prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza, studio di impatto ambientale, contabilità e misura dei lavori, prestazioni prof. del geologo, prestazioni del geologo) non soggetti a ribasso percentuale, nonché descritto le prestazioni accessorie ammesse a ribasso (prestazioni relative al rilievo piano - altimetrico eseguito con metodi celerimetrici, prestazioni relative ai piani particellari di esproprio, indagini geognostiche e geotecniche).

Orbene, tanto l'aggiudicataria ATI Progin, quanto la seconda graduata ATI Hydroarch hanno offerto un ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie, in tal modo remunerando i connessi oneri con i compensi previsti per le altre prestazioni che, viceversa, nell'ottica privilegiata dalla disciplina di gara, dovevano rimanere intangibili.

Su tale ricostruzione, peraltro, si fonda la stessa valutazione di congruità delle giustificazioni fornite dalle

*Deu*

prime due ditte graduate all'uopo compulsate dalla commissione di gara: il predetto organo ha, invero, assegnato rilievo dirimente al fatto che il ribasso del 100% offerto dalla ditta aggiudicataria e dalla seconda graduata non intacca il compenso inderogabile ex lege in quanto trova copertura nelle voci relative ai compensi accessori ed alle prestazioni accessorie rimanenti, rese intangibili solo dalla stazione appaltante e non già dal legislatore.

In tal modo, però risultano ammesse a partecipare alla procedura selettive offerte che violano in via diretta e manifesta una specifica regola di gara, che disciplina in maniera vincolante e, dunque, non derogabile i criteri di articolazione dell'offerta.

Né, peraltro, può dubitarsi del valore di condizione essenziale per un corretto svolgimento della procedura di gara assegnabile alla richiamata prescrizione

Ciò in ragione dell'immediata ricaduta che la regola in commento esplica nel dettare le condizioni della concorrenza tra le imprese partecipanti, avendo circoscritto con previsione analitica l'ambito della competizione all'interno del quale avrebbe dovuto svolgersi la valutazione comparativa.

Di contro, la successiva accettazione di una modifica interpretativa dei richiamati criteri di articolazione dell'offerta, fino al punto da ammettere, di fatto, ribassi anche in relazioni a voci dell'offerta che avrebbe dovuto restare intangibili, ha comportato la violazione dell'affidamento, da parte della ricorrente, in ordine al rispetto delle regole di gare e, dunque, una palese violazione del principio indefettibile della par condicio.

*lll*

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame e, per l'effetto, s'impone l'annullamento dell'atto impugnato.

Tanto, però, non consente di ritenere attualmente praticabile anche la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente

E' evidente che, in linea di principio, in un appalto pubblico, la *chance* di vittoria dell'impresa rimasta non aggiudicataria, va anzitutto ristorata in forma specifica, rinnovando la procedura dal punto dove si è interrotta e, ove ricorrano i presupposti, aggiudicando la gara in suo favore.

Rispetto a tale effetto direttamente garantito dalla decisione demolitoria dell'atto gravato non residuano danni ulteriori, nella specie nemmeno allegati.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, - Catanzaro - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara infondato il ricorso incidentale;
- 2) accoglie il ricorso principale nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del  
21.10.2004.

Il Ref. Estensore

*Amabile M. Sella*

Il Presidente

*[Signature]*

*Vito Antonio Mestri - Segr.*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
il 25 OTT. 2004  
(Art. 55, L. 27.4.1992, n. 186)

Il Segretario

*[Signature]*

